

Corte d'Appello di Taranto – Sezione penale - Sentenza 7 settembre 2015 n. 702

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

SEZIONE PENALE

composta dai signori:

Dr.ssa Rosa Patrizia SINISI - Presidente

Dr.ssa Susanna DE FELICE - Consigliere

Dr. Andrea LISI - Consigliere estensore

all'udienza del 08/06/2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN CAMERA DI CONSIGLIO

nel processo penale a carico di:

SE.AN., nato il (...) a Magenta - domicilio dichiarato Via (...) - Gioia Del Colle (BA)

- LIBERO NON COMPARSO

Appellante avverso la sentenza n. 868/2012 emessa il 07/12/2012 dal Tribunale di Taranto - con la quale, imputato

A) del delitto di cui all'art. 610 CP perché, con violenza consistita nello stringerlo verso il ciglio destro della carreggiata, attraverso un'autovettura Au. che guidava, costringeva BO.OT. a fermare il furgone che questi stava guidando;

B) art. 110, 629 CP perché, mediante violenza e minaccia consistita in un pugno sferrato al volto e nel proferire le seguenti espressioni: "non ci devi andare più là sennò ti faccio saltare per aria con tutto il furgone", costringeva il BO. a non rifornire più il negozio di CA.MA., ciò in concorso con ignoti;

C) artt. 61/2, 582 CP perché, al fine di compiere quanto sub B), cagionava con un pugno in faccia al BU. delle lesioni personali giudicate guaribili in gg. 5. (In agro di Mortola il 3.4.2009),

veniva ritenuto responsabile dei reati ascrittigli unificati sotto il vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche, riconosciuta la, diminvente del rito, condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 400 di multa, nonché al pagamento delle spese processuali. Condannato al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della

costituita parte civile: manda a separato giudizio per la liquidazione dei primi e liquida le seconde in complessivi Euro 1.100;

con l'intervento del Pubblico Ministero dr. Mario Barruffa;

con l'intervento della parte civile:

BU.OT., nato il (...) a Gioia Del Colle - elettivamente domiciliato presso l'avv. AL.TA. - Foro di Brindisi -

PRESENTE IL DIFENSORE

Con l'assistenza del Cancelliere sig. RA.CA.;

sulle conclusioni come di seguito formulate:

Il P.G. chiede "la conferma della sentenza di primo grado, rigetto dei motivi di appello";

l'avvocato PA.FA. in sostituzione dell'avvocato AL.TA. del foro di Brindisi, difensore di fiducia della parte civile, deposita conclusioni scritte e nota spese e chiede "la conferma della sentenza di primo grado"; l'avvocato MA.CL. del foro di Bari, difensore di fiducia dell'imputato, chiede "l'accoglimento dei motivi di appello".

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza del 7 dicembre 2012 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava SE.AN. responsabile delle imputazioni riportate in epigrafe e lo condannava alla pena di due anni, otto mesi di reclusione e quattrocento Euro di multa, riconosciute le attenuanti generiche e ritenuto il nesso di continuazione.

Il giudicante poneva a fondamento della pronuncia gli accadimenti rappresentati dalla persona offesa BU.OT. nella sua denuncia, riscontrati dalla documentazione sanitaria e dalla testimonianza di MA.ED., che il giorno dei fatti si trovava nel furgone condotto dal BU..

Il primo giudice valutava altresì la testimonianza di CA.MA., che pur con alcune reticenze aveva offerto alcuni elementi di conferma dell'attendibilità della denuncia.

Interponeva tempestivo appello il difensore del SE., deducendo i seguenti motivi:

- insussistenza dell'estorsione, delle minacce e delle lesioni, poiché la parola accusatrice del BU., non credibile perché concorrente commerciale del SE., era stata smentita dalla testimonianza della CA., che aveva negato di essersi a lui rivolto a causa della cattiva qualità dei prodotti fornitile dal SE., e del MA., che aveva reso una deposizione inattendibile, rendendo comunque una ricostruzione inconciliabile con quella del denunciante;

- insussistenza della violenza privata, avendo lo stesso BU. dichiarato di avere aderito alla richiesta del SE. di accostare fermarsi, soggiungendo di avere avuto la possibilità di riprendere la marcia in qualsiasi momento;

- riduzione della pena con concessione dei benefici di legge ("in estremo subordine si chiede il contenimento della pena ai minimi edittali con concessione dei benefici di legge").

Ciò premesso, la Corte condivide il percorso argomentativo seguito dal primo giudice, che, con motivazione esaustiva e logicamente coerente, ha ricostruito e correttamente qualificato i fatti, sulla scorta delle emergenze processuali, e ha ritenuto responsabile l'appellante. Di conseguenza, nel fare integrale rinvio alla motivazione anzidetta e procedendo alla valutazione del primo motivo di appello, occorre innanzi tutto richiamare il costante e condivisibile orientamento della Corte di Cassazione secondo cui "le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi)" (Cass. Sez. U., 19 luglio 2012 n. 41461).

Nel caso di specie, il contributo di conoscenza offerto dal denunziante BU.OT. supera il più severo vaglio di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, avuto riguardo alle ragioni che lo indussero a denunciare i fatti nonché all'elevatissimo grado di coerenza logica, verosimiglianza e costanza della sua narrazione.

La sola circostanza che la parte civile operasse nello stesso settore merceologico dell'imputato, essendo entrambi titolari di un caseificio, non vale ad inficiarne la credibilità, in assenza di qualsiasi specifica indicazione - il difensore non ne formulata alcuna - dei motivi che avrebbero potuto indurre il primo a calunniare gravemente il secondo.

E del resto, a conferma del ribadito giudizio di attendibilità sovviene il certificato rilasciato il 6 aprile 2009 dall'odontoiatra Dott. SI.TR., da cui emerge che il BU. recava: segni di contusione esterna della guancia sinistra; inoltre all'esame obiettivo della cavità boccale in sede di incisivi centrali (11; 21) frattura totale del bordo incisale senza interessamento della cavità pulpare".

Il difensore dell'imputato ha in proposito sostenuto che non è presente in atti alcun referto di pronto soccorso rilasciato dal locale nosocomio ove il denunziante aveva affermato di essersi recato dopo l'aggressione, poiché quello in atti proveniva da un medico non appartenente ad alcuna struttura pubblica ed era stato prodotto solo in sede di rito abbreviato.

Orbene se la mancata produzione del referto di pronto soccorso può agevolmente spiegarsi con uno smarrimento, vero è che il BU. narrò nella sua denuncia, dunque in tempi non "sospetti", che dopo l'uscita dall'ospedale con diagnosi di contusione alla guancia e prognosi di gg.5, i dolori non accennavano a diminuire, tanto che dovette recarsi dall'odontoiatra di fiducia che, prosegue la denuncia, riscontrò "segni di contusione esterna della guancia sinistra, inoltre all'esame obiettivo della cavità boccale in sede di incisivi centrali (11; 21),

frattura totale del bordo indici sale senza interessamento della cavità pulpare": che è esattamente quanto emerge dal certificato innanzi menzionato.

Con riferimento alla deposizione di MA.ED., non v'è dubbio che questi sia stato impreciso nell'indicare la collocazione dell'evento, a suo dire avvenuto "in una via del centro di Taranto mentre tornavamo verso Gioia del Colle", laddove il denunciante aveva sostenuto che i fatti si erano verificati all'altezza del Comune di Mottola (TA).

E tuttavia, per un verso è comprensibile che, a distanza di tre anni dai fatti, il testimone, all'epoca minorenne, avesse conservato piena memoria di ciò che gli era rimasto più impresso, vale a dire dell'aggressione subita dal suo datore di lavoro, piuttosto che del luogo ove era avvenuta o delle parole esattamente pronunziate. Per altro verso, alcune difformità fra la ricostruzione del denunciante e quella in valutazione costituiscono riprova della genuinità di quest'ultima, che evidentemente non è stata "concordata".

Ad inficiare l'attendibilità delle due narrazioni non varrebbe inoltre l'argomento secondo cui il MA. fu indicato dal denunciante come un suo amico presente i fatti, laddove quest'ultimo ha invece riferito in sede di testimonianza di essere sempre stato dipendente del BU., benché "in nero", occupandosi del carico e scarico della merce.

Il riconoscimento da parte del teste del rapporto di lavoro, di cui evidentemente il denunciante non voleva fare parola, ne avvalorava infatti l'attendibilità, trattandosi di persona che abitualmente affiancava il datore di lavoro nella sua attività di consegna dei prodotti caseari e che quindi è credibile fosse presente ai fatti.

Non sussiste poi la dedotta deformità fra le dichiarazioni del BU. e quelle del MA. con riferimento alle modalità della condotta intimidatoria, poiché il primo dichiarò che, disceso dall'automobile, il SE. si avvicinò al furgone e con fare alterato aprì la portiera ingiungendogli invano di scendere, per poi, all'esito di alcune minacce ("è vero che porti le mozzarelle nel negozio di via (...)?" "Non ci devi più andare perché là ci vado io. Se continua ad andarci di faccio saltare per aria con tutto il furgone così Taranto non la vedi più"), restando "aggrappato" alla portiera, sferrargli un pugno in pieno volto.

Il secondo ha affermato invece che, a seguito del rifiuto del BU. discendere dall'autovettura, l'altro gli sferrò un pugno in faccia, attraverso il finestrino rimasto aperto, diffidandolo dal recarsi in futuro dal suo cliente.

La testimonianza risulta infatti "polarizzata" sull'aggressione fisica, piuttosto che sulla rievocazione del breve scambio verbale fra aggressore e vittima, costituendo una sostanziale sintesi dell'accaduto, che vale a confermare gli accadimenti descritti nella denuncia.

Né varrebbe sottolineare che il testimone non ha fatto alcun riferimento alla presenza di una seconda persona nell'automobile condotta dal SE., di cui invece vi era traccia nella denuncia, poiché non è assolutamente detto che il MA., seduto al posto del passeggero anteriore, potesse accorgersene.

Del pari, l'aver il teste sostenuto che all'esito dell'aggressione, il denunciante riprese la guida del furgone dirigendosi al servizio di pronto soccorso del nosocomio di gioia del colle, laddove il denunciante aveva sostenuto di aver lasciato guidare il MA., è agevolmente spiegabile, essendo quest'ultimo interessato a non ammettere che all'epoca dei fatti, minorenni e pertanto privo di patente di guida, condusse il furgone datoriale per alcuni chilometri.

Quanto alle residue acquisizioni probatorie, è vero che il testimone CA.MA. ha sostanzialmente negato i fatti, escludendo di conoscere il BU. e ammettendo solo di essersi sporadicamente rivolta ad altri fornitori, poiché quello abituale ("fisso") era il SE..

E tuttavia è la stessa "risolutezza" della donna, che ha subito affermato e ribadito di essersi esclusivamente rifornita negli anni dal SE. ("il mio fornitore fisso era SE.AN. (...) pochissime volte mi è capitato di rifornirmi contemporaneamente dal SE. da altri") ad evidenziarne la carenza di credibilità. Ciò cui occorre aggiungere un dato circostanziale dotato di una notevole capacità dimostrativa, avendo la testimone affermato che all'epoca della deposizione il SE. seguiva a essere suo fornitore.

Si vuole dire, cioè, che giammai la testimone avrebbe pregiudicato la posizione di una persona, il SE., con cui seguiva ad avere rapporti commerciali continuativi, anche se interrotti per 1 breve periodo.

Nessun dubbio circa la configurabilità del reato di cui all'art. 610 c.p., che il difensore ha ritenuto insussistente, con il secondo motivo di appello, per avere lo stesso denunciante sostenuto di aver semplicemente aderito alla richiesta del SE. di accostare e fermarsi.

E difatti, dalla parola accusatrice della persona offesa si evince che, mentre questa era di ritorno con il suo furgone dal giro di consegna effettuata Taranto, in compagnia di MA.ED., giunto all'altezza di Mottola era stato affiancato da un autovettura e stretto lateralmente per costringerlo ad arrestare la marcia nella vicina piazzola di sosta, cosa che il conducente gli indicava a gesti. Avendo riconosciuto il SE. alla guida di quell'automobile e temendo ulteriori conseguenze da parte sua, aveva aderito alla richiesta di fermarsi.

In buona sostanza, l'appellante si rese autore di una condotta manifestamente violenta e minacciosa, costringendo di fatto il denunciante a rallentare, fino ad arrestare la marcia in una piazzola di sosta, come del resto ha evidenziato Corte di Cassazione in un caso analogo, sottolineando che "Integra il reato di violenza privata la condotta del conducente di un veicolo che, eseguendo una brusca sterzata ovvero affiancando o sorpassando un'altra autovettura, costringa il conducente di quest'ultima a cambiare direzione di marcia per evitare la collisione" (Cass. Sez. V, 17 novembre 2010 n. 44016).

Ineludibile è pertanto la conferma della pronunzia impugnata, corretta anche sotto il profilo sanzionatorio, che, non a caso, ha costituito oggetto solo di una genericissima doglianza ai limiti della ammissibilità (terzo motivo di appello).

E difatti, nell'irrogazione della pena il giudice non si è discostato dal minimo edittale, con riferimento al reato più grave, ha generosamente riconosciuto le attenuanti generiche con il

massimo della riduzione e ha infine effettuato un quanto mai congruo aumento per continuazione di otto mesi di reclusione per i due residui addebiti.

Né l'appellante potrebbe beneficiare della sospensione condizionale della pena, in considerazione dell'entità di quella irrogata e delle due precedenti condanne per furto continuato in concorso e frode nell'esercizio del commercio.

Alla pronunzia segue la condanna del SE. al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore dello Stato e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sopportate dalla parte civile costituita.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 605 e 592 c.p.p.,

conferma la sentenza emessa il 7 dicembre 2012 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, appellata dall'imputato SE.AN., che condanna al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore dello Stato e della parte civile costituita, che si liquidano in Euro 1000,00 oltre rimborso forfetario del 15%, iva e cpa.

Indica in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Taranto l'8 giugno 2015.

Depositata in Cancelleria il 7 settembre 2015.